



COMUNE DI NUORO

Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1

Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Nuoro ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Nuoro, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Ai fini del presente regolamento ed ai sensi di quanto è stabilito all'art. 1 comma 818 L. 27/12/2019 n. 160, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo anche per la posa in opera di impianti di diffusione pubblicitario è sottoposta all'esame del Servizio di Polizia Locale e Patrimonio, mentre l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari rimane di competenza dell'ufficio tributi in assenza di ogni valutazione urbanistica e sul rispetto delle norme di attuazione del codice della strada.
5. In particolare, gli uffici incaricati valutano gli aspetti urbanistico-edilizi connessi all'iniziativa della concessione, compresi quelli afferenti al decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica connessi all'iniziativa. Misure specifiche per le predette finalità possono essere prescritte a occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di particolare pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
8. Salvo che sia diversamente previsto in altro regolamento comunale vigente, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per impianti di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
9. Il soggetto che intraprende l'attività risponde in modo esclusivo, liberando il Comune di Nuoro, degli eventuali danni cagionati a terzi che siano riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
11. L'atto di concessione o di autorizzazione si intende rilasciato fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

Comune di Nuoro

Regolamento canone unico patrimoniale concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e concessione spazi pubblici ex L. 27/12/2019 n. 160

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi i) allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; ii) a migliorare l'immagine del soggetto, del luogo e del prodotto pubblicizzato.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono rilasciati avuto riguardo alle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), di concerto con la polizia locale. Gli atti così formati non sostituiscono i permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva (art. 1 comma 823 L. 160/2019) quale risulta da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento, atti di accertamento e intimazione relative al condominio sono indirizzate all'amministratore, ove noto, ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità e per le ipotesi di affitto, prima di attivare la

procedura di cui all'art. 12, il Comune informa il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 5

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 6

Autorizzazioni e concessioni

1. Per la disciplina dell'autorizzazione o concessione comunale all'occupazione di spazi o aree pubbliche o all'esposizione pubblicitaria salvo quanto già disciplinato dai vigenti regolamenti adottati dall'ente ed alla specifica normativa, si applicano le seguenti disposizioni:

- a. Chiunque intenda effettuare forme di esposizioni pubblicitarie od occupazioni nel territorio comunale di spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare domanda all'Ufficio competente per ottenere la relativa concessione o autorizzazione.
- b. La domanda di concessione deve essere depositata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle esposizioni o occupazioni permanenti, ovvero 10 giorni per le temporanee, salvo comprovate ragioni di urgenza.
- c. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dalla lettera b), qualora l'istanza non comporti l'attivazione di sub-procedimenti e/o l'acquisizione di pareri endo-procedimentali per il termine di cui al punto che precede.
- d. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - i. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - ii. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera i), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - iii. l'ubicazione;
 - iv. la dimensione, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - v. la durata espressa in anni, mesi, giorni od ore. Per le esposizioni/occupazioni temporanee, se la durata non è espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

- vi. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- e. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
- f. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai punti precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte anche con eventuale ordine di immediato sgombero dell'area occupata.

2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, stabilita in mq. 3.500 complessivi nella deliberazione C.C. n. 10 del 20/03/2001 recante "Piano generale degli impianti", è ripartita come appresso:

- a. Mq. 700 pari al 20% della superficie totale è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b. Mq. 1.750 pari al 50% della superficie totale è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c. Mq. 1.050 pari al 30% della superficie totale è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente dai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

3. L'ufficio competente provvede a definire l'istruttoria ed al successivo rilascio dell'atto amministrativo (concessione/autorizzazione) nei tempi e con le modalità previste dalla legge 241/90 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni emanate dai Regolamenti Comunali.

4. Le condizioni di rinnovo, proroga, revoca e decadenza dai titoli concessori e autorizzatori sono stabilite nel provvedimento iniziale e/o nelle previgenti disposizioni regolamentari.

Articolo 7

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Nuoro, sono individuate **DUE** categorie. Si considera valida, salvo eventuali successive modifiche, la classificazione adottata con le previgenti deliberazioni regolamentari.

2. Alle strade appartenenti alla **1[^] categoria**, ossia tutto il territorio non rientrante nella seconda categoria, viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2[^] categoria, ossia Monte Ortobene, fraz. Lollove e Zona Industriale Pratosardo, è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1[^] categoria.

3. Ai fini del canone per esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni, sono individuate le seguenti categorie in ragione del valore economico dell'area relativa all'atto di concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario. In dettaglio sono determinate le seguenti categorie:

a) **1ª categoria:** Sono ricomprese in questa categoria tutte le vie e le piazze racchiuse nell'area perimetrale di seguito definita:

Via della Solitudine, Via Monte Ortobene, Via Ballero, Via Ubisti, Via Dalmazia, Via Redipuglia, Via Trieste, Via Mannironi, Via S.Pertini, Via della Resistenza, Via della Costituzione, Via Aosta, Viale Sardegna, Via M.Libertà, Piazza Veneto, Via P. Catte, Via Mughina, Via Convento, Via Mons. Cogoni, Via Mons. Melas, Via Mereu, Viale S.Onofrio, Piazza Palestro, Via Alagon, Piazza S.Maria della Neve, Via e Piazza Asproni, Via Aspromonte, Viale Ciusa, Monte Ortobene.

b) **2ª categoria:**

Preda istrada, Sa 'e Sulis, Ugolio, Funtana Buddia, Città Nuova, Città Giardino, Badu 'e Carros, Furreddu, carta Loi e Thiesi, Locoe, Monte Jaca, Funtanedda, Pratosardo, Fraz. Lollove e restante territorio.

4. Nella classificazione delle strade per la prima categoria è rispettato il limite del 35% della superficie rispetto a quella complessiva del centro abitato ai sensi di quanto stabilito con deliberazione della G.C. n. 68 del 01/02/1994.

Articolo 8

Pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016, ovvero con le modalità consentite dalla legge.

2. **Il canone annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari di tipo permanente** deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo; qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in quattro rate trimestrali anticipate aventi scadenza il 31 Gennaio, 30 Aprile, il 31 luglio ed il 31 Ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Per le **occupazioni/diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo**, da intendersi fino ad un massimo di 90 giorni di esposizione, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.

4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.

5. **Il canone per le occupazioni permanenti** va corrisposto annualmente in un'unica soluzione entro il 31 marzo; qualora sia di importo superiore ad € 300,00, può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in quattro rate trimestrali anticipate aventi scadenza il 31 Gennaio, 30 Aprile,

il 31 luglio ed il 31 Ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

6. **Per le occupazioni temporanee** il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

7. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore cinquanta centesimi e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di all'art. 821 lett h nella misura pari al canone dovuto fatte salve quelle stabilite all'art. 20 commi 4 e 5, e 23 codice della strada di cui al D.Lvo 30/04/1992 n. 285 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade di giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12. La Giunta comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

Articolo 9

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 10

Accertamento e riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160/2019 per le occupazioni e per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista una indennità pari al canone maggiorato pari al 50 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160/2019 le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente regolamento, sono applicate nella misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al precedente comma 1, nè superiore al doppio dello stesso tenuto conto della recidiva e dell'atteggiamento psicologico del trasgressore; restano ferme le

sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui al precedente comma 2, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

4. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

5. Con le stesse modalità di cui al comma 4 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

TITOLO II CANONE E MISURE AGEVOLATIVE

Articolo 11

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone per l'**esposizione pubblicitaria** si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 1 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade del territorio comunale ai sensi dell'art. 7 del presente, ossia graduando il canone per le due differenti categorie (Prima e seconda categoria). Alla prima categoria è applicata la tariffa standard, mentre alla seconda categoria è applicata una riduzione del 50 per cento della tariffa;
- b) superficie del mezzo pubblicitario (fino a 5,5 mq tariffa standard – da 5,51 a 8,5 maggiorazione del 50% – oltre 8,50 mq maggiorazione canone 100%) e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, a quest'ultima è riconosciuta una maggiorazione del 100% della tariffa base;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

3. Alle **pubbliche affissioni** di natura economica si applica il canone calcolato sulla base della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, Legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe allegata al presente regolamento. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari.

4. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 3 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade del territorio comunale in due categorie in aderenza a quanto stabilito al comma 2 lett. a del presente articolo. Alla prima categoria è applicata la tariffa standard, mentre alla seconda categoria è applicata una riduzione del 50 per cento della tariffa;
- b) il canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 16/2019 è applicato al formato base dei manifesti con dimensioni fino 70x100 cm. **e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione moltiplicato per i coefficienti per le diverse tipologie individuati per le diverse tipologie nell'allegato al presente regolamento.** I manifesti aventi dimensioni inferiori sono rapportati al formato base, mentre per quelli aventi dimensioni superiori la tariffa sarà moltiplicata per il numero dei fogli che compone il manifesto;

- c) durata dell'esposizione del manifesto;
- d) natura delle affissioni (economiche o non economiche).

5. Le **occupazioni sono permanenti o temporanee**:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno,
- c) le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone a giorno.
- d) Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica sulla base della tariffa standard annua e giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe allegata al presente regolamento.

6. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 5 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

7. **Il canone mercatale** si applica sulla base della tariffa standard annua e giornaliera di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe allegata al presente regolamento.

8. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 7 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore dell'area e beneficio economico ritraibile dall'occupazione in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

9. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, i coefficienti riferiti al beneficio economico e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria e di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Articolo 12

Maggiorazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari

(stagione turistica)

Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, applica per mesi 4 all'anno corrispondente ai periodi da giugno a settembre di ogni anno, maggiorazioni pari al 50% della tariffa standard del canone unico per la diffusione di messaggi pubblicitari e affissione di manifesti di natura commerciale.

Articolo 13

Riduzioni ed esenzioni sul canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; la riduzione compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno

delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti quando riferita esclusivamente ai predetti soggetti.
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i messaggi pubblicitari all'interno dell'area del verde pubblico ad opera del soggetto che ne ha la cura e la manutenzione secondo le previgenti disposizioni regolamentari.

Articolo 14

Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
2. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga ulteriore maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Comune di Nuoro

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prescelti tra quelli della superficie disponibile.
4. Per le affissioni di natura commerciale è prevista una maggiorazione del 150% sul 35% delle affissioni nella prima categoria.

Articolo 15

Riduzione ed esenzioni sui diritti sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi ad attività istituzionali;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 16

Riduzioni ed esenzioni per occupazioni di spazi ed aree pubbliche e sul canone mercatale

1. Le tariffe del canone sul canone per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sono ridotte:

- a. per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe appartenenti alla seconda categoria sono ridotte del 50% per cento. Per le ulteriori fattispecie si rinvia alla norma contenuta nel comma 829 dell'unico articolo Legge 160/2019;
 - b. per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
 - c. per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo la tariffa è ridotta del 50%;
 - d. per occupazioni di carattere permanente con chioschi convenzionati con il Comune di Nuoro per la gestione del verde pubblico è ridotta del 50%.
2. Le tariffe del canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono ridotte:
- a. per le occupazioni di spazi sovrastanti diverse da quelle della lett. b o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
 - b. per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, la tariffa ordinaria è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie eccedente;
 - c. per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
 - d. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%. Inoltre, sempre per tali fattispecie di occupazione, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - e. per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, oltre la riduzione dell'art. 18, la tariffa ordinaria è ridotta del 25% per la durata fino a 30 giorni e del 50% per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni;
 - f. per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (ai sensi dell'art. 3, c. 67, della Legge 549 del 28 Dicembre 1995):
 - 1. si esonerano dal pagamento della tassa le superfici occupate sino a 10 mq.;
 - 2. si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80% per superfici superiori a 10 mq;
 - 3. l'occupazione eventualmente superiore a tale limite è tassata, sempre con la tariffa ordinaria ridotta dell'80%, per l'intera superficie risultante dal titolo e non per la sola parte eccedente i 10 mq.
 - g. per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si dispone la riscossione mediante convenzione a stabilire l'impegno dell'operatore economico all'esposizione come da autorizzazione amministrativa, la tariffa è ridotta del 50%;
3. Per le occupazioni temporanee di cui al comma 843 della legge 160/2019, effettuate presso le aree mercatali di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 30

per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità

4. Sono esenti dal canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d. le occupazioni di aree cimiteriali;
- e. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g. passi carrabili a raso privi di concessione;
- h. le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- i. le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- j. le occupazioni con fioriere e/o vasi ornamentali a condizione che non siano di intralcio e/o impedimento alla libera circolazione, intralcio, pericolo e simili secondo le norme generali del codice della strada e sempreché le stesse siano cedute a titolo gratuito all'ente concessionario, che si riserva di autorizzare;
- k. le occupazioni per servizi pubblici fino a 500 cmq.;
- l. sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 1. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 2. il commercio ambulante itinerante: soste sino a 60 minuti;
 3. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 4. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

5. le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non sporgenti di 50cm lineari da filo muro, siano collocati lungo la struttura di vendita e posti in contenitori facilmente movibili;
6. le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
7. le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

TITOLO III PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 17

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del presente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Articolo 18

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare, ridotta al 50%. Per tale occupazione trova applicazione anche l'agevolazione/riduzione prevista all'art. 16 comma 2 lett. e-g del presente regolamento.

Articolo 19

Commercio ambulante e mercato rionale

È stabilita la riduzione del 40% (art. 1 comma 843 L. 160/2019) per le occupazioni negli esercizi pubblici e aree mercatali che si svolgono con carattere ricorrente e/o con cadenza settimanale sul canone determinato ai sensi del 842 per la fascia demografica dei comuni compresi tra 30.000 e 100.000 abitanti. Per aree mercatali s'intendono quelle stabilmente destinate allo scopo e, in occasione di sagre e fiere, quelle autorizzate all'uopo con provvedimento amministrativo.

Articolo 20

Comune di Nuoro

Occupazioni a sviluppo progressivo

È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato B del presente regolamento.

TITOLO IV PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 21

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, trattandosi di mezzi pubblicitari mobili, è subordinata alla prescritta autorizzazione prevista per gli impianti di cui all'art. 6.
3. I mezzi mobili privi dell'autorizzazione del punto che precede debbono occultare la superficie interessata dalla pubblicità anche nel momento di sosta ovvero diventano statici.
4. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 22

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.
2. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati

Articolo 23

Frecce direzionali – pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 24

Locandine

In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 25

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le dichiarazioni per le particolari categorie come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 è stabilita l'obbligo di dichiarazione:

- a. **entro il 31 marzo** di ogni anno per le occupazioni relative i servizi di rete relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete;
- b. **entro il giorno precedente** l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno con contestuale versamento del canone da effettuarsi. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
- c. **allo stesso termine del punto che precede** soggiace la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

2. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. Alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata copia della carta di circolazione dal quale rilevare estremi della revisione, titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo stesso.

3. Per la pubblicità diversa dall'insegna di esercizio realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È in facoltà del richiedente presentare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno. Resta salva l'esenzione prevista all'art. 1 co. 833 lett. q L. 160/2019;

4. Non sono soggetti ad autorizzazione né al canone i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi se hanno una superficie non maggiore di un quarto di metro quadrato. In caso di ripetute insegne per il medesimo fabbricato, la superficie degli avvisi commerciali è calcolata sommando le superfici dei singoli manifesti.

5. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al

relativo pagamento del canone, ove non esente, con attestazione di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 26

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta/rinuncia alla concessione od autorizzazione.

Articolo 27

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 in sostituzione dei previgenti regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e che non trovano più applicazione a decorrere da tale data.
 2. Sono impregiudicate le somme relative ai pregressi periodi d'imposta per le quali pendono procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
 3. Il regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data
- _____

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla **prima categoria** viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di **seconda categoria** è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla prima.

Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. **2 categorie**, tenuto conto dell'art. 1 comma 828 L. 160/2019 *I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti.*
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla **prima categoria** viene applicata la tariffa STANDARD.
4. La tariffa per le strade di **seconda categoria** è pari al 50% della tariffa standard.

Allegato C - **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE (permanente):

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA per mq. o ml.
1 ^a categoria	€ 50,00
2 ^a categoria	€ 25,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (temporanea):

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO per mq. o ml.
1 ^a categoria	€ 1,20
2 ^o categoria	€ 0,60

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI (temporanea):

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA BASE AFFISSIONI
1 ^o categoria	€ 1,20
2 ^o categoria	€ 0,60

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella delle tariffe
per le attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni*

N.B. i coefficienti portano in riduzione la tariffa comunale in relazione al tipo e luogo di occupazione e/o esposizione pubblicitaria come indicata all'art. 11 del presente regolamento.

<i>(a)</i> Tipologia di Occupazione <small>(e riferimenti alla disciplina del regolamento)</small>	Tariffa standard annuale	Tariffa standard giornaliera	Tariffa comunale <small>(N.B. la 2° categoria è ridotta del 50%)</small>	COEF. tariffa annuale	COEF. Tariffa giornal.	<i>(b)</i> tariffa 2021
1) passi e accessi carrabili	50,00	1,20	50,00	0,50		cat. 25,00
2) occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo (riduzione art. 16 co. 1 lett. a)	50,00		25,00	0,75		18,75
3) tende fisse riduzione (art. 16 co. 1 lett. c)	50,00		25,00	0,60		15,00
4) accesso a distributori di carburante	50,00		50,00	0,50		25,00
5) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi (art. 16 co. 2 lett. c)		1,20	0,60		3,00	1,80
6) occupazione aree adibite a mercato settimanale e/o commercio ambulante (art. 16 co. 2 lett. c + art. 16 co. 3) eventuale conv. art. 16 co. 2 lett. g		1,20	1,20		1,20	1,20
7) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante (art. 16 co. 2 lett. d)		1,20	0,24		1,0	0,24
8) chioschi e edicole (art. 16 co. 1 lett. a)	50,00		50,00	1,0	1,0	50,00
9) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale oltre le 6 ore giornaliere		1,20	1,20		2,00	2,40
10) Scavi, manomissione suolo		1,20	0,60		3,0	1,80

e sottosuolo (art. 18)						
11) attività edile (art. 16 co. 2 lett. e_durata annuale)		1,20	0,30		3,00	0,90
12) serbatoi interrati (art. 16 co. 1 lett. a)	50,00		25,00	0,75		18,75
13) Esposizione merci fuori negozio (art. 16 co. 2 lett. c)		1,20	0,60		3,00	1,80
14) Occupazione per servizi di rete						1,00 tariffa forfettaria per utente a carico del gestore
15) Occupazione con elementi di arredo (Esenti art. 16 comma 4 lett. j)		1,20	esenti			esenti
16) Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti domestici (art. 16 co. 4 lett. k)	50,00		50,00	1,00		50,00
17) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici (art. 16 co. 2 lett. f) oltre 10 mq		1,20	0,24		3,00	0,72
18) Occupazioni con griglie intercapedini (art. 16 co. 1 lett. a)	50,00		25,00	0,75		18,75
19) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici (art. 16 co. 4 lett. K)	50,00		50,00	1,00		50,00

Comune di Nuoro

*Regolamento canone unico patrimoniale concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e concessione spazi pubblici ex L. 27/12/2019 n. 160*

20) Insegne – cartelli – impianti pubblicitari in prima categoria (NON luminosa) da mq. 1 a mq. 5,50 – art. 11 co. 2	50,00		50,00	1,0		50,00
21) Insegne – cartelli – impianti pubblicitari in seconda categoria (NON luminosa) da mq. 1 a mq. 5,50 - art. 11 co. 2	50,00		25,00	0,80		20,00
22) Insegne – cartelli – impianti pubblicitari in prima categoria (NON luminosa) da mq. 5,51 a mq. 8,50 - art. 11 co. 2	50,00		75,00	0,80		60,00
23) Insegne – cartelli – impianti pubblicitari in seconda categoria (NON luminosa) da mq. 5,51 a mq. 8,50 - art. 11 co. 2	50,00		37,50	0,80		30,00
24) Insegne – cartelli – impianti pubblicitari in prima categoria (NON luminosa) oltre mq. 8,50 - art. 11 co. 2	50,00		100,00	0,80		80,00

Comune di Nuoro

Regolamento canone unico patrimoniale concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e concessione spazi pubblici ex L. 27/12/2019 n. 160

25) Insegne – cartelli – impianti pubblicitari in seconda categoria (NON luminosa) oltre mq. 8,50 - art. 11 co. 2	50,00		50,00	0,80		40,00
26) Insegne – cartelli – impianti pubblicitari in prima categoria (luminosa/illuminata) da mq. 1 a mq. 5,50 – art. 11 co. 2	100,00		100,00	0,70		70,00
27) Insegne – cartelli – impianti pubblicitari in seconda categoria (luminosa/illuminata) da mq. 1 a mq. 5,50 – art. 11 co. 2	100,00		50,00	0,80		40,00
28) Insegne – cartelli – impianti pubblicitari in prima categoria (luminosa/illuminata) da mq. 5,51 a mq. 8,50 – art. 11 co. 2	100,00		150,00	0,55		82,50
29) Insegne – cartelli – impianti pubblicitari in seconda categoria (luminosa) da mq. 5,51 a mq. 8,50 – art. 11 co. 2	100,00		75,00	0,70		52,50

Comune di Nuoro

*Regolamento canone unico patrimoniale concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e concessione spazi pubblici ex L. 27/12/2019 n. 160*

30) Insegne – cartelli – impianti pubblicitari in prima categoria (luminosa) oltre mq. 8,50 – art. 11 co. 2	100,00		200,00	0,45		90,00
31) Insegne – cartelli – impianti pubblicitari in seconda categoria (luminosa) oltre mq. 8,50 – art. 11 co. 2	100,00		100,00	0,60		60,00
32) Pubblicità effettuata con veicoli sup. 300 cm.q	50,00		50,00	1,30		65,00
33) Preinsegne – frecce e cartelli direzioni cat. Comm.le	50,00		50,00	1,00		50,00
34) Impianto pubblicitario (luminoso) a messaggio variabile per conto terzi	100,00		100,00	1,60		160,00
35) volantinaggio per persona e a giorno		1,20	1,20		4,0	4,80
36) postazione fonica a giorno		1,20	1,20		5	6,0
37) striscione trasversale a giorno		1,20	1,20		1	1,20
38) palloni frenati e simili		1,20	1,20		1	1,20
39) proiezioni indipendentemente dal numero di proiezioni		1,20	1,20		2	2,40
40) Pubblicità in vetrina fino a 30 giorni		1,20	1,20		0,15	0,18

Comune di Nuoro

Regolamento canone unico patrimoniale concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e concessione spazi pubblici ex L. 27/12/2019 n. 160

41) Locandine e altro materiale temporaneo		1,20	1,20		0,15	0,18
42) Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria	50,00	1,20	1,20	1,00	1,00	50,00 1,20
43) manifesto 70 x 100 – 100 x 70 – per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione + magg. art 14		1,20	1,20		1,40	1,68
44) manifesto 100 x 140 – 140 x 100 - per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione + magg. art 14		1,20	1,20		1,40	1,68
45) manifesto 140 x 200 – 200 x 140 - per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione + magg. art 14		1,20	1,20		1,40	1,68
46) manifesto 300 x 400 – art. 14 co. 2 - per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione + magg. Art. 14		1,20	1,20		1,40	1,68
47) manifesto 600 x 300 - per periodi di esposizione di 14 giorni + magg. Art. 14		1,20	1,20		1,75	2,10

48) Ogni esposizione di durata superiore o frazione di gg. 5 oltre quelle indicate in precedenza		1,20	1,20		0,40	0,48
49) Tari giornaliera per occupazioni sino a 183 gg. Quota fissa+quota variabile in relazione alle tariffe annuali distintamente per tipologia di occupazione						

* la tabella delle tariffe adottata con l'approvazione del presente regolamento è stata costruita ad invarianza di gettito, introducendo i coefficienti di correzione alla tariffa standard prevista dalla Legge di bilancio 2020 L. 27/12/2019 n. 160 al fine di calmarne gli incrementi.

Per la determinazione della tariffa, dato il carattere esemplificativo ed affatto esaustivo della presente tabella si rimanda alle specifiche norme contenute nel titolo II e III del presente regolamento.